

(N. 2470)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1958

Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà (C. V. L.).

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività svolta nella lotta di liberazione dagli appartenenti al Corpo volontari della libertà ha avuto il suo pieno riconoscimento in una serie di provvedimenti legislativi, tra i quali sono particolarmente da ricordare:

il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani; il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, con il quale furono estese ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra; il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, che stabilì l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari operanti con le unità regolari delle Forze Armate nella guerra di liberazione.

Inoltre, con il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 372, fu prevista l'estensione ai partigiani combattenti delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

A favore dei partigiani sono state adottate anche altre provvidenze, come la concessione di premi di solidarietà nazionale (decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421), il conferimento di promozioni e di avanzamenti per merito di guerra e il trasferimento pure per merito di guerra nelle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera (decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94).

Con il decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 194, è stata poi sancita la non punibilità delle azioni di guerra compiute dai patrioti nel periodo dell'occupazione tedesca.

È, infine, da ricordare, per quanto riguarda le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane che, con decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, le obbligazioni medesime vennero assunte a carico dello Stato.

La vigente legislazione ha, pertanto, compiutamente disciplinato lo *status* dei partigiani, singolarmente considerati, nonché i rapporti e le obbligazioni posti in essere dalle relative formazioni, riconoscendone la legittimità.

È mancato, invece, finora un riconoscimento giuridico del Corpo, nel cui ambito i volontari operarono, riconoscimento conforme a quella che fu storicamente la posizione e la funzione assolta dal Corpo volontari della libertà, quale vero e proprio organismo mili-

tare inquadrato nelle Forze Armate: del che, tra l'altro, è significativa testimonianza l'assegnazione al detto Corpo della bandiera di guerra, alla quale fu solennemente concessa, nel maggio 1946, la medaglia d'oro al valor militare.

A colmare tale lacuna, conferendo veste giuridica e prestigio formale ad un Ente saldamente già inserito nella tradizione storica del Paese, provvede l'unito disegno di legge, con il quale il Corpo volontari della libertà è riconosciuto, ad ogni effetto, come corpo militare organizzato, inquadrato nelle Forze Armate dello Stato, per il periodo in cui effettivamente svolse la propria attività.

Il provvedimento non comporta alcun onere per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Corpo volontari della libertà (C.V.L.) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole località.

I benefici economici e di carriera degli appartenenti al Corpo volontari della libertà restano disciplinati dalle preesistenti disposizioni legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.